

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 10 OTT. 2000

=====

ADDI' **10 OTT. 2000** NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL VICE SEGRETARIO Dott. Adolfo Papi.
.....OMISSIS

ASSENTI: T.P.

DELIBERAZIONE N° 2085

~~OGGETTO: Casa di Cura privata "SAN VINCENZO" sita in Roma - Via dei Buonvisi, 50 -
Autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria, ai sensi dell'art. 58 della L.R.
31.12.87, n. 64 e autorizzazione alla modifica della denominazione.~~



OGGETTO: Casa di Cura privata "SAN VINCENZO" sita in Roma - Via dei Buonvisi, 50 - Autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria, ai sensi dell'art. 58 della L.R. 31.12.87, n. 64 e autorizzazione alla modifica della denominazione.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore per le Politiche della Sanità;

VISTA la legge regionale 31.12.1987, n. 64, concernente "norme per l'autorizzazione, la vigilanza, e le convenzioni con le case di cura private";

VISTO in particolare l'art. 58 della citata Legge riguardante la emanazione, da parte della Giunta Regionale del provvedimento di autorizzazione e caratterizzazione tipologica ovvero di revoca della autorizzazione delle case di cura private già autorizzate alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 64/87;

VISTE le leggi regionali del 24.2.1992, n. 21 e del 16.4.1993, n. 18, che hanno prorogato il termine fissato dall'art. 58 della L.R. n. 64/87, rispettivamente al 31.12.1992 e al 31.12.1993;

CONSIDERATO che le due proposte di legge regionale di ulteriore proroga del termine di cui al più volte citato art. 58, rispettivamente al 31.12.94 e al 31.12.95 sono state, la prima impugnata alla Corte Costituzionale, e la seconda rinviata all'esame del Consiglio Regionale, riesame non più effettuato;

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale del 30 aprile 1996, n. 93, che impone alla Regione di definire con urgenza, senza ulteriori rinvii, gli adempimenti riferiti all'art. 58 della L.R. n. 64/87, dichiarando illegittima qualsiasi proroga;

TENUTO CONTO delle note dell'Assessorato Salvaguardia e Cura della Salute del 9.1.96 prot. 179 e del 18.10.96 prot. 8869, trasmesse alle Aziende USL;

VISTA la legge 23.12.1994, n. 724, che prevede l'accreditamento provvisorio delle case di cura convenzionate al 31.12.1992, nelle more dell'eventuale accreditamento definitivo, per il quale l'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie costituisce presupposto indispensabile;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 14.1.1997, concernente l'approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private;



VISTO il D.Lgs. 229 del 19.06.1999, concernente "Norme per la razionalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale, a norma dell'art. 1 della L. 30.11.1998, n. 419";

RITENUTO, quindi di dover provvedere con la massima tempestività alla adozione del provvedimento di conferma ovvero di revoca della autorizzazione al funzionamento della casa di cura privata "San Vincenzo", ai sensi del citato art. 58 della L.R. 64/87;

PRESO ATTO del decreto del Medico Provinciale del 21.05.1965, n. 1604, da cui risulta la capacità ricettiva di 230 posti letto della casa di cura privata "San Vincenzo" sita in Roma - Via dei Buonvisi, 50;



PRESO ATTO della propria deliberazione del 10.03.1990, n. 1866, con la quale, ai sensi dell'art. 58 della L.R. 64/87 è stata dichiarata accoglibile la domanda di conferma e caratterizzazione tipologica della casa di cura in questione;

VISTA la circolare dell'Assessorato Salvaguardia e Cura della Salute n. 15 del 27.4.1998 prot. n. 925/53 avente per oggetto: Linee guida per l'applicazione del D.P.R. 22.09.1994 n. 425 "Regolamento recante disciplina dei procedimenti di autorizzazione all'abitabilità di collaudo statico e di iscrizione al catasto" (G.U. 1.7.1994, n. 152);

VISTO il nulla osta rilasciato dal Commissario Straordinario della Azienda USL Roma D in data 27.04.2000, con deliberazione n. 367, pervenuto in Assessorato in data 9.05.2000, con nota del 5.05.2000, prot. n. 532, corredato, in particolare, dei pareri dei Servizi aziendali competenti, nonché della dichiarazione di abitabilità del Sindaco del Comune di Roma del 10.11.1967, della planimetria della casa di cura (n. 1 tavola, datata 24.01.2000), del regolamento interno, della relazione tecnico sanitaria, dell'elenco delle attrezzature, dell'organico del personale;

RITENUTO che la casa di cura debba produrre il certificato di abitabilità aggiornato ai sensi del predetto D.P.R. 425/94 entro 180 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento pena la sospensione delle attività per le quali la Azienda USL ha comunque espresso parere favorevole;

VISTA la ricevuta dell'avvenuto versamento della tassa di concessione regionale del 9.08.1999 di L. 16.126.000.= effettuato ai sensi dell'art. 58, comma 8 della L.R. n. 64/87 e della L.R. n. 30/80 e successive modificazioni e integrazioni;



L'ASSEMBLEA

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

PRESO ATTO che il nulla osta è stato espresso dal Commissario Straordinario della Azienda USL ROMA D - sulla base dei pareri dei Servizi che hanno acquisito la documentazione e proceduto alla verifica, nella situazione attuale, della conformità della casa di cura ai requisiti previsti dalla L.R. 64/87, secondo il nuovo assetto organizzativo della stessa e in relazione a quanto riportato nella delibera di accoglibilità della Giunta Regionale - ai fini del rilascio della autorizzazione ai sensi dell'art. 58 della stessa legge;

CONSIDERATO che dalla relazione della Unità Organizzativa Autorizzazioni e Accreditamento dell'Azienda USL del 7.04.2000 si evince che:

- a) l'assetto attuale dei piani di degenza è risultato conforme a quanto riportato nel progetto di cui alla delibera di accoglibilità della Regione Lazio del 16.03.1990, n. 1866 e rispondente ai requisiti previsti dalla L.R. 64/87;
- b) le caratteristiche strutturali ed organizzativo-funzionali della casa di cura risultano idonee per la realizzazione di tre distinti Raggruppamenti: medico, chirurgico e riabilitativo e per l'attivazione di un poliambulatorio aperto agli utenti esterni;


VISTA la nota del 7.06.2000 della Società "Immobiliare S. Vincenzo S.p.A." con la quale viene richiesta la modifica della denominazione della casa di cura, a seguito di deliberazione assembleare del 27.04.2000 (che risulta anche dalla copia del verbale allegato), da casa di cura privata "San Vincenzo" a casa di cura privata "Portuense", nonché la successiva nota del 22.06.2000, concernente la sostituzione del Consiglio di Amministrazione con un Amministratore Unico, nella persona della Dott.ssa Maria Concetta De Simone;

RITENUTO di dover provvedere, in conformità al nullaosta del Commissario Straordinario della Azienda USL Roma D e sulla base della documentazione inviata dalla stessa Azienda ai fini dell'adozione del provvedimento regionale, al rilascio dell'autorizzazione della Casa di Cura privata "San Vincenzo" all'esercizio delle attività, con la caratterizzazione tipologica "MEDICO - CHIRURGICA - RIABILITATIVA" per la capacità ricettiva di n. 230 posti letto (+ 3 per l'isolamento temporaneo);

RITENUTO, inoltre, di dover provvedere alla modifica della denominazione della casa di cura di cui trattasi, nonché alla presa d'atto della nomina dell'Amministratore Unico della Società;

VISTO l'art. 17 della L. 15.5.1997 n. 127;

- 3 -



L'ASSESSORE

RESIDENTE

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

all'unanimità,

D E L I B E R A

Sulla base di quanto riportato in premessa, che integralmente si richiama:

1) Di autorizzare, ai sensi dell'art. 58 della L.R. 64/87, in conformità al nulla osta del Commissario Straordinario della Azienda USL ROMA Dcorredato della relativa documentazione, che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, la casa di cura privata "San Vincenzo" sita in Roma - Via dei Buonvisi, 50 - gestita dalla Società "Immobiliare San Vincenzo S.p.A.", con sede in Roma - Via dei Buonvisi n. 50 - codice fiscale n. 00484560586 - rappresentata da Maria Concetta De Simone, nata a Torre Annunziata (NA) il 5.01.1926 - in qualità di Amministratore Unico - come segue:

- A) TIPOLOGIA: MEDICO - CHIRURGICA - RIABILITATIVA

- B) CAPACITA' RICETTIVA: POSTI LETTO COMPLESSIVI N. 230 (+ 3 per eventuale isolamento temporaneo);

RAGGRUPPAMENTO CHIRURGICO - POSTI LETTO N. 72 articolati in tre unità funzionali di degenza, ubicati al III piano (+ 1 p.l. per eventuale isolamento temporaneo ubicato al III piano):

- Unità Funzionale di Chirurgia Generale n. 27 pp.ll.;
- Unità Funzionale di Chirurgia Generale n. 25 pp.ll. (+ 1 p.l. per eventuale isolamento temporaneo);
- Unità Funzionale di Chirurgia Generale n. 20 pp.ll.;

RAGGRUPPAMENTO MEDICO - POSTI LETTO N. 79 articolati in tre unità funzionali di degenza, ubicati al I piano (+ 1 p.l. per eventuale isolamento temporaneo ubicato al I piano):


- Unità Funzionale di Medicina Generale n. 30 pp.ll.;
- Unità Funzionale di Medicina Generale n. 28 pp.ll. (+ 1 p.l. per eventuale isolamento temporaneo);
- Unità Funzionale di Medicina Generale n. 21 pp.ll.;

RAGGRUPPAMENTO RIABILITATIVO - POSTI LETTO N. 79 articolati in tre unità funzionali di degenza, ubicati al II piano (+ 1 p.l. per eventuale isolamento temporaneo ubicato al II piano):


- Unità Funzionale di Riabilitazione n. 30 pp.ll.;
- Unità Funzionale di Riabilitazione n. 28 pp.ll. (+ 1 p.l. per eventuale isolamento temporaneo);
- Unità Funzionale di Riabilitazione n. 21 pp.ll.;



- C) DAY HOSPITAL in misura massima pari al 10%, nell'ambito dei posti letto autorizzati;
 - D) SERVIZI DI DIAGNOSI E CURA UTILIZZABILI ANCHE AMBULATORIALMENTE:
 - Laboratorio di Analisi Cliniche;
 - Radiologia Diagnostica ed Ecografia;
 - Riabilitazione polispecialistica neuromotoria e recupero funzionale e fisiokinesiterapia;
 - Diagnostica Endoscopica;
 - Ecocardiografia;
 - Urodinamica, Urologia e Andrologia;
 - Fisiopatologia respiratoria;
 - Fisiopatologia cardiovascolare
 - Poliambulatorio dotato di 10 studi medici per l'esercizio delle seguenti branche specialistiche: Medicina generale - Chirurgia generale - Odontoiatria - Dermatologia - O.R.L. - Servizio di Medicina dello sport - Servizio di Oculistica - Servizio di Allergologia - Servizio di Urologia - Servizio di Cardiologia - Servizio di Angiologia - Servizio di Medicina interna - Servizio di Ortopedia - Servizio di Neurologia - Servizio di Pneumologia;
 - E) SERVIZIO DI AMBULANZA;
 - F) GENERALI IN APPALTO ESTERNO:
 - Lavanderia
 - Ristorazione
 - Disinfestazione
- 2) Di concedere le seguenti DEROGHE, che risultano tra quelle già concesse con deliberazione della Giunta Regionale n. 1866/90:
- Ampiezza dell'area (mq. 6.006, anziché mq.16.100) e relativa sistemazione a verde e parcheggio;
 - Ampiezza delle rampe delle scale;
 - Restringimento dell'ampiezza dei corridoi delle due ali principali in corrispondenza della camera ad angolo;
 - Uso apparecchi sanitari WC-BIDET e DOCCIA-BIDET;



- 3) Di prendere atto, che ai fini dell'approvvigionamento del sangue la casa di cura "San Vincenzo" è collegata con il SIT dell'Azienda Ospedaliera "San Camillo-Forlanini";
- 4) Di prendere atto che il Direttore Sanitario è il Dott. Mario Garofalo, nato ad Avezzano (AQ) il 30.03.1927 - ai sensi dell'art. 28 della L.R. n. 64/87 - il quale può svolgere l'attività di cui all'art. 29 della L.R. 64/87, secondo quanto previsto dall'art. 27 della stessa legge, ossia almeno con rapporto di lavoro libero professionale coordinato e continuativo, fino a quando non intervengano eventuali situazioni di incompatibilità rispetto alla normativa vigente; la Azienda USL ROMA D provvede alla vigilanza al riguardo;
- 5) Di rinviare a successivo provvedimento regionale l'autorizzazione per il centro di emodialisi, previa acquisizione dei pareri previsti secondo la normativa vigente;
- 6) Che la presente autorizzazione è concessa con le seguenti PRESCRIZIONI - previste dalla stessa Azienda USL:
- a) che la casa di cura provveda all'adeguamento del personale secondo lo schema allegato alla domanda al momento della attivazione dei posti letto del raggruppamento di riabilitazione e dei nuovi servizi di diagnosi e cura;
 - b) che la casa di cura entro 180 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento produca il certificato di abitabilità aggiornato, ai sensi del D.P.R. 425/94, relativo alla struttura esistente;
 - c) che la casa di cura provveda a produrre il certificato di Prevenzione Incendi, rilasciato secondo quanto disposto dal DPR 12.01.1998, n. 37 e successive modificazioni e dal Decreto Ministero dell'Interno 4.05.1998;
- 7) Di prendere atto delle prescrizioni previste dalla stessa Azienda, a cui la casa di cura dovrà ottemperare nel corso dei lavori di trasformazione della struttura, che di seguito si riportano:
- adeguamento della capienza degli spogliatoi del personale ed annessi servizi in relazione all'aumentato fabbisogno di personale medico, professionale, tecnico ed ausiliario connesso con la attivazione dei nuovi servizi di diagnosi e cura;
 - integrazione della dotazione di servizi igienici, ancorché conforme al punto 10 dell'art. 19 della L.R. 64/87, con la realizzazione di servizi igienici a norma per disabili nei piani destinati a degenze;



- integrazione della dotazione di elevatori, ancorché conforme al punto 4 dell'art. 8 della L.R. 64/87, con la realizzazione di un ulteriore montalettighe, utilizzabile anche da soggetti disabili;

La mancata ottemperanza alle prescrizioni di cui sopra, mediante produzione della necessaria documentazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dalle direttive regionali, comporterà la decadenza della autorizzazione.


- 8) Di autorizzare la modifica della denominazione della casa di cura privata in questione da casa di cura privata "San Vincenzo" a:

- casa di cura privata "PORTUENSE";

Di prendere atto, pertanto, che la stessa, nell'ambito della convenzione in atto con la Azienda USL ROMA D, risulterà denominata: "Presidio Ospedaliero Integrato Portuense della Azienda USL ROMA D";

- 9) Di disporre che:

- La Azienda USL provveda alla vigilanza sulla casa di cura in osservanza alla presente autorizzazione e alla attuazione del presente provvedimento;
- Eventuali variazioni della tipologia della struttura, del titolare della gestione del Direttore Sanitario, dei locali per ampliamento o trasformazione, nonché del tipo delle attività sanitarie, di ricovero o ambulatoriali - che non risultano contemplate nel presente provvedimento - dovranno essere regolarmente autorizzate;
- la denominazione della casa di cura privata deve essere sempre preceduta o seguita dalla specificazione "CASA DI CURA PRIVATA";
- è vietato cedere a qualsiasi titolo locali compresi nella planimetria, facente parte della presente autorizzazione (art. 4 comma 10 e art. 8 comma 1 L.R. 64/87);
- la casa di cura è tenuta al rispetto della normativa nazionale e regionale nella organizzazione e nell'esercizio della propria attività autorizzata;



- la Azienda USL competente per territorio, deve provvedere alla verifica dei requisiti del personale sanitario;
- la Azienda USL deve altresì provvedere alla vigilanza della casa di cura sulla osservanza della normativa vigente e sulla ottemperanza delle prescrizioni - in base alle quali è concessa la presente autorizzazione, fatto salvo l'adeguamento dei requisiti alla normativa nazionale e regionale che sarà emanata in materia.

Fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento autorizzativo i seguenti documenti trasmessi dalla Azienda USL ROMA D:

- n. 1 tavola planimetrica (stato attuale) (all. n. 1)
- relazione tecnico sanitaria (all. n. 2)
- regolamento interno; (all. n. 3)
- elenco delle attrezzature (all. n. 4)
- organico numerico del personale non medico (all. n. 5)

La presente autorizzazione fa decadere qualunque altra eventuale autorizzazione per attività sanitarie in precedenza concesse.

Omissioni ovvero errori materiali dovranno essere segnalati ai fini della loro rettifica, dalla AUSL competente per territorio ovvero dalla casa di cura tramite la stessa AUSL entro e non oltre 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento.

La presente autorizzazione viene rilasciata fatti salvi i diritti di terzi, nonché il rispetto della normativa vigente in materia edilizia, urbanistica, ambientale e archeologica.

Dall'autorizzazione, oggetto del presente provvedimento, non deriva alla casa di cura l'automatico diritto all'accREDITAMENTO con il Servizio Sanitario Nazionale, ai sensi del D.Lgs. 502/92 art. 8 e successive modificazioni e integrazioni.

La casa di cura privata "Portuense" (già "San Vincenzo") è comunque tenuta agli eventuali adeguamenti per l'esercizio dell'attività sanitaria derivanti dalle disposizioni in materia a livello nazionale e dalla relativa applicazione a livello regionale.

La presente autorizzazione non è soggetta al controllo ai sensi della L. 15.5.1997 art. 17 n. 127.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE

IL VICE SEGRETARIO: F.to Dott. Adolfo PAPI



12 OTT. 2000